

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA, PERIURBANA ED EXTRAURBANA NELLE CITTÀ METROPOLITANE DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO**

**SECONDO GRUPPO FAQ AVVISO 2023/2024**

**25.D** La Città metropolitana che nell'ambito delle proprie attività istituzionali riferite ai temi forestali, ha attivato un protocollo d'intesa ai sensi dell'ex art. 15 della legge 241/90, con un Ente Regionale con competenze in tema di Foreste, alla luce delle finalità dell'Avviso nonché delle competenze istituzionali proprie dell'ente forestale, chiede se è possibile tramite opportuno Accordo di Collaborazione, vista la natura giuridica dei soggetti interessati e considerato il suo contenuto, avviare un contratto di coltivazione e fornitura del postime che sarà necessario alla realizzazione dei progetti da candidare all'Avviso, tenuto conto che l'ente Regionale è sede del Vivaio Forestale Regionale che si occupa della produzione di piante forestali autoctone di provenienza locale, tramite la raccolta e conservazione del seme e successiva coltivazione.

25.R Sì è possibile, purché vengano rispettati i presupposti per gli Accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/90. In particolare, si deve trattare di un accordo in cui entrambe le Parti contrattuali contribuiscono alla realizzazione del Progetto e, quindi, al conseguimento dell'interesse pubblico, apportando ciascuna per le proprie competenze istituzionali risorse ai fini del raggiungimento dell'interesse comune. L'accordo non deve configurarsi come la remunerazione di un servizio svolto sul mercato da una parte per conto dell'altra, ma deve tradursi in una reale ed effettiva collaborazione tra le parti nell'ottica del conseguimento dell'interesse comune. A tal riguardo si rinvia anche alla disciplina di cui all'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici debba soddisfare le seguenti condizioni: "a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione." La rendicontazione delle attività deve avvenire, pertanto, a costi reali, con una chiara individuazione dell'apporto di entrambe.

**26.D** Nell'ambito di un eventuale Accordo di Collaborazione ex art. 15 L. 241/1990, da stipulare tra la Città Metropolitana e l'Ente Regionale con competenze in tema di Foreste, si chiede se sia possibile, vista la natura pubblica dei due Enti, affidare la realizzazione degli interventi in regime di amministrazione diretta essendo fornita di propri operai specializzati, tenuto conto che la Città Metropolitana rimane il soggetto beneficiario ed attuatore dell'intervento.

26.R Sì è possibile, purché vengano rispettati i presupposti per gli Accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/90. Al riguardo, si veda quanto già riscontrato nella FAQ precedente (25).

**27.D** In merito al rispetto del "Principio di non arrecare un danno significativo" (Do No Significant Harm) – DNSH, previsto nell'avviso e definito all'art. 17 Reg. (UE) 2020/852, si chiede se nel caso in specie la check list n.19 – Imboschimento, prevista nella guida operativa debba essere inserita tra i documenti prodotti per

**la candidatura o se questa va compilata nella parte ex ante solo successivamente alla candidatura e nel momento in cui sarà elaborato il progetto definitivo esecutivo che verrà posto in appalto.**

27.R Come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. g) e comma 3 dell'Avviso, nella fase di candidatura il rispetto del principio DNSH e della scheda 19 della Guida Operativa DNSH è attestato mediante un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 secondo il format di cui all'Allegato 4 dell'Avviso.

Si raccomanda, pertanto, ai soggetti proponenti di tener conto, nell'elaborazione della propria proposta progettuale, delle specifiche prescrizioni contenute nella scheda 19 (Regime 1), con particolare riferimento agli elementi di novità derivanti dall'applicazione del principio DNSH, quali ad esempio: l'analisi dei benefici climatici dell'intervento, coerente con le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra; la valutazione dei rischi climatici fisici, secondo lo schema previsto in Appendice alla Guida Operativa DNSH; la garanzia di permanenza dello status di foresta, derivante dalla classificazione dell'area o da un vincolo giuridico/contrattuale sull'area stessa; la riduzione al minimo dell'uso di fertilizzanti e pesticidi; la tutela della biodiversità.

La check list della scheda 19 dovrà essere compilata nella parte ex ante successivamente all'approvazione della scheda progetto e prima dell'avvio dell'attività. Tale check list così compilata dovrà poi essere caricata in Regis al momento della rendicontazione del primo SAL.

Si ricorda infine che tutta la documentazione probatoria relativa al rispetto della check list in questione (autorizzazioni, certificati, piani di coltivazione e gestione, ecc.) dovrà essere conservata per poter essere eventualmente esibita su richiesta degli organi di controllo.

**28.D Si chiede conferma rispetto alla possibilità di procedere nella realizzazione dei progetti mediante convenzione con i Comuni finalizzata a farli operare come enti attuatori di 2° livello. In questo assetto il Comune si occupa di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori fino alla fase di liquidazione delle spese, mentre la Città Metropolitana, acquisita la documentazione tecnico amministrativa presentata dai Comuni, provvede ad effettuarne la rendicontazione verso il Ministero.**

28.R Sì, è possibile. Come previsto dall'art. 4, c. 1, dell'Avviso i soggetti attuatori degli interventi e destinatari dell'avviso sono le Città Metropolitane, che redigono propri progetti e/o selezionano progetti elaborati dai Comuni metropolitani, assegnando una priorità di finanziamento indicata nella domanda di partecipazione di cui all'articolo 9. A tal riguardo, e al fine di regolare i rapporti e gli obblighi anche inerenti all'attuazione, al monitoraggio e alla rendicontazione, la Città Metropolitana potrà fare ricorso a convenzioni con i Comuni, i quali sono qualificabili in termini di soggetto attuatore esterno; resta, comunque, in capo alla Città metropolitana la responsabilità della presentazione dei progetti, della loro attuazione e della loro rendicontazione, ivi compresa la corretta e completa implementazione del sistema informativo ReGIS.

**29.D È ammissibile un impianto con densità maggiore (1.500-2.000/ha) per ridurre gli interventi di manutenzione, da adottarsi ad esempio nelle zone montane particolarmente acclivi dove la gestione delle successive cure risulta problematica o impossibile per garantire, a parità di spesa e di superficie il raggiungimento del numero di 1.000 piante ad ettaro alla fine del quinquennio?**

29.R Come per il precedente Avviso non si parla di densità variabile, ma di 1.000 piante per ettaro (alberi e arbusti). Il totale delle piante, il relativo numero di ettari e l'uso di determinati alberi e arbusti (almeno quattro e quattro) coerenti con le VNP (vegetazioni naturali potenziali) permettono il raggiungimento del target. Il target richiesto non è quindi legato alla sola messa a dimora di 1.000 piante per ettaro, ma alla

coerenza con gli obiettivi della Misura. Come strategia colturale resta inteso che si possa aumentare il numero di piante messe a dimora delle diverse specie per evitare significative sostituzioni di fallanze.

In sintesi, si ribadisce che l'eventuale incremento del numero delle piante al momento della messa a dimora (no la semina diretta) è da riferirsi ad una mera strategia colturale e non dà luogo ad incrementi proporzionali del finanziamento medio per ettaro previsto dalla Tabella di cui all'art. 3, c. 4, dell'Avviso, in quanto le spese relative a tale strategia colturale, trovano compensazione nel risparmio della sostituzione delle fallanze.

Non si può ipotizzare la verifica al termine del quinquennio in quanto il target si raggiunge con la messa a dimora nel 2024 (almeno per quello che sappiamo in questo momento). È anche opportuno tenere presente che al termine del quinquennio non va garantito solo il numero di piante per ettaro (1.000 piante per ettaro), ma anche la composizione in termini di specie arboree e arbustive e numero di individui per ciascuna specie. È quindi escluso che si possa ipotizzare la messa a dimora di un numero molto maggiore e poi lasciare alla naturale evoluzione in quanto ciò non garantisce la coerenza strutturale e compositiva prevista in fase progettuale. Il finanziamento degli interventi è in gran parte legato alle cure colturali.

È chiaro e comprensibile il senso della richiesta quando si parla di interventi in montagna con difficoltà di accesso, ma questo finanziamento non è finalizzato alla realizzazione dei classici rimboschimenti ma a boschi prevalentemente urbani e periurbani dove diviene essenziale scegliere le specie arboree e arbustive e definire il loro rapporto quantitativo anche in funzione della tutela della biodiversità, del diverso livello di inquinamento atmosferico, e di altri obiettivi molto ben evidenziati nell'Avviso e nel Piano di Forestazione. Tutto ciò è anche chiaramente confermato nelle recenti 'Linee Guida per la riforestazione' divulgato dalla Commissione europea.

**30.D L'art. 8 c. 1 prevede l'ammissibilità delle spese di progettazione quindi anche della progettazione preliminare – studio di fattibilità. Poiché quest'ultima è prodromica all'elaborazione della Scheda di progetto all. 5, l'impegno di spesa dovrà necessariamente avvenire prima del decreto di approvazione dei progetti e del relativo finanziamento. In tal caso la spesa può essere ammessa e rendicontata, ovviamente se il progetto risulta approvato e finanziabile?**

30.R Le spese funzionali e relative alla elaborazione della Scheda di progetto (All. 5) non sono considerate ammissibili a finanziamento.

**31.D L'art. 13 c. 1 lett. B prevede l'erogazione del finanziamento fino al 90% sulla base delle richieste della Città Metropolitana: quale documentazione deve essere allegata?**

31.R Il trasferimento delle quote "intermedie", ovvero successive all'anticipazione e precedenti al saldo, può essere richiesto dalle Città Metropolitane al MASE attraverso apposite domande di rimborso da effettuarsi attraverso il sistema ReGiS. In base al circuito finanziario previsto per il PNRR, è infatti necessario che tutte le richieste di trasferimento, successive all'anticipazione, avvengano sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

**32.D L'art. 13 c.1 lett. D prevede una quota a saldo del 10% su richiesta della CMT attestante la conclusione dell'intervento. Cosa si intende per intervento? Il completamento della messa a dimora di tutti gli alberi e arbusti previsti (attestabile con il Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo) o dell'intero intervento comprensivo della manutenzione quinquennale?**

32.R Ai fini dell'erogazione della quota a saldo (entro dicembre 2026) ciascuna Città Metropolitana presenterà una richiesta di pagamento finale che attesti, oltre al raggiungimento del target, lo svolgimento degli interventi previsti dal piano quinquennale di coltivazione. Si precisa che le attività di manutenzione e cure colturali, previste dal piano di coltivazione, successive al 31 dicembre 2026 potranno essere garantite tramite ricorso alla garanzia fideiussoria, come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. e), dell'Avviso.

La procedura da seguire per la richiesta di erogazione del saldo finale non differisce rispetto a quanto previsto per le quote "intermedie". La domanda finale dovrà, in aggiunta, contenere la pertinente documentazione attestante la conclusione del progetto e il soddisfacente raggiungimento del target per la quota parte di competenza. Nello specifico, sarà necessario produrre i certificati di completamento delle attività di messa a dimora in situ, ferme restando le eventuali ulteriori prescrizioni dell'Avviso.

**33.D Si chiede di specificare, con riferimento al comma 1 dell'art. 6, cosa si intenda con "essere realizzati su terreni nella disponibilità giuridica dei Comuni metropolitani o della Città metropolitana" e se è possibile intervenire su terreni di proprietà privata o di altri enti pubblici.**

33.R La disponibilità giuridica dei Comuni metropolitani o della Città metropolitana può essere ricondotta a titoli di proprietà/possesso o a contratti di affitto/comodato d'uso/concessione. Tale disponibilità è da intendersi già acquisita alla data di presentazione della proposta progettuale. In caso di interventi su terreni di proprietà privata i contratti di affitto/comodato d'uso/concessione dovranno includere, a pena di non ammissibilità, il benessere della proprietà agli interventi di imboschimento finanziati ed includere il consenso al cambio di destinazione d'uso a bosco delle particelle catastali interessate dall'intervento, fissando espressamente una durata minima della disponibilità di 30 anni, atta ad assicurare il pieno raggiungimento delle finalità poste con l'intervento e garantendo la permanenza del bosco dopo i 30 anni, su cui scatta il vincolo forestale attraverso una normale gestione forestale sostenibile. Ai sensi dell'avviso, le spese relative a tali contratti, indipendentemente dalla loro natura giuridica, non costituiscono spese ammissibili e non sono pertanto finanziabili a valere sulla dotazione finanziaria della misura PNRR.

**34.D Facendo seguito alla pubblicazione dell'avviso in oggetto si chiede di chiarire se sia ammissibile la presentazione di proposte progettuali da parte di privati e/o di enti territoriali diversi dai comuni (es. consorzi di bonifica, etc...) relativamente ad aree non ricadenti nella disponibilità dei Comuni e/o Città metropolitana e con quali modalità.**

34.R I progetti devono essere presentati esclusivamente dalle Città Metropolitane. I Comuni solo in fase di progetto finanziato possono essere individuati come soggetti attuatori esterni tramite specifici accordi, la Città metropolitana resta comunque il responsabile dell'attuazione della misura e il referente del Ministero. Altri Enti pubblici o privati, in modo autonomo, non possono presentare progetti a pena di inammissibilità. Tuttavia, è possibile realizzare interventi su aree di proprietà di altri enti e/o privati con le modalità di cui alla FAQ precedente (33).

**35.D Si chiede, se all'interno di un progetto, le cui aree ricadono in modo prevalente in DEGURGA 1, quindi con superficie minima di 1 ettaro, possano essere inserite aree relative ai comuni che ricadano in DEGURBA 2 e 3, ma che non raggiungono rispettivamente la superficie minima di 2 o 3 ettari, visto che l'intero progetto, avendo una prevalenza di comuni in DEGURGA 1, verrà classificato come tale.**

35.R Sì, se un progetto nel suo complesso è classificato come DEGURBA 1 la superficie minima della singola area è pari ad 1 ettaro, indipendentemente dal Comune in cui si trova. Si ricorda che la classificazione da attribuire all'intero progetto è quella prevalente in termini di superficie e non di numero di aree.

Nel caso concorrano al raggiungimento della superficie minima del progetto Comuni diversamente classificati - DEGURBA 1, 2 e 3 - la classificazione da attribuire all'intero progetto è quella del Comune o dei Comuni che ospitano la superficie prevalente della proposta progettuale, ossia se le aree interessate cadono con prevalenza (in termini di superficie) in DEGURBA 1 la superficie minima progettuale, di ogni singola area, dovrà essere di 1 ettaro, se cadono con prevalenza in DEGURBA 2 la superficie minima progettuale, di ogni singola area, dovrà essere di 2 ettari, se cadono con prevalenza in DEGURBA 3 la superficie minima progettuale, di ogni singola area, dovrà essere di 3 ettari.

**36.D Si chiede se il Ministero abbia valutato la possibilità di maggiori oneri derivanti dal rincaro dei prezzi per alcuni materiali nell'arco temporale necessario alla realizzazione della progettazione definitiva esecutiva e la messa in opera degli stessi, visto che le somme a disposizione sono quelle già previste nel 2022, e che i computi dei progetti a norma di legge dovranno essere costruiti con gli ultimi prezziari regionali aggiornati al 2023. Nel caso tale analisi non sia stata presa in considerazione, si chiede se in futuro il Ministero intenda procedere con l'istituzione di un Fondo dedicato, come è avvenuto per altre misure del PNRR, vedi i Piani Urbani Integrati.**

36.R Ad oggi, per i nuovi progetti ammessi a finanziamento, non sono previste disposizioni normative a sostegno di misure compensative dei rincari dei prezzi. Si precisa, comunque, che il plafond finanziario assegnato a ciascuna Città metropolitana è da intendersi come il risultato di un calcolo prudenziale comprensivo delle diverse voci di spesa necessarie per l'attuazione degli interventi. Pertanto, non essendo stati associati limiti precisi a ciascuna voce di costo, il margine prudenziale dovrebbe risultare sufficiente a far fronte agli effetti inflattivi.